



ORDINE
DEGLI PSICOLOGI
DELLA LOMBARDIA

INTERNAZIONALIZZAZIONE DI OPL: **PORTOGALLO**





ORDINE
DEGLI PSICOLOGI
DELLA LOMBARDIA

corso Buenos Aires, 75 - 20124 MILANO

tel: +39 02 2222 6551

PEO: segreteria@opl.it

PEC: segreteria@pec.opl.it

sito: www.opl.it

La Presidente

Laura Parolin

Responsabile del Progetto Academy

Chiara Ratto

Scritto da

Federica Zoncu e Antonio Fresco

Progetto grafico

Alessandra Riva

Ph credits: Unsplash | Vita Marija Murenaite

Opera curata da: Ordine degli Psicologi della Lombardia

Tutti i diritti riservati. Riproduzione in qualsiasi forma, memorizzazione o trascrizione con qualunque mezzo (elettronico, meccanico, in fotocopia, su disco o in altro modo, compresi cinema, radio, televisione) sono vietate senza autorizzazione scritta dell'editore.

I professionisti dell'Unione Europea possono trasferirsi, praticare o fornire servizi negli stati membri dell'Unione Europea. Il sistema del riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Unione Europea è regolato dalla direttiva 2005/36/EC, recentemente emendata dalla direttiva 2013/55/EC.

INDICE

Prefazione	5
Libera circolazione dei professionisti all'interno dello Spazio Economico Europeo (EEA)	6
Professioni regolamentate	7
Riconoscimento delle qualifiche professionali	8
Lavorare come psicologo in Portogallo	11
Riconoscimento delle qualifiche professionali per psicologi non portoghesi	12
Ordem dos Psicologos Portugueses	13
Moduli e procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali	13
Documentazione da presentare	14
Riconoscimento dei titoli accademici in Portogallo	15

PREFAZIONE

Questo Ebook, insieme agli altri relativi ad altri paesi, rappresenta il primo risultato concreto del nuovo progetto "Internazionalizzazione di OPL", nato all'interno dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia per facilitare le esperienze lavorative e formative all'estero per gli psicologi lombardi. I colleghi che decidono di fare esperienza all'estero sono costretti a confrontarsi con le pratiche burocratiche per il riconoscimento del titolo, incontrando non pochi ostacoli nella raccolta delle informazioni e nella comprensione della prassi da seguire e dei costi da sostenere, a causa anche della numerosità degli enti coinvolti.

Per agevolare i colleghi che hanno già deciso e per offrire nuove opportunità di riflessione ai colleghi che non ci hanno mai pensato, OPL ha deciso di scegliere alcuni paesi, tra i quali il Portogallo, e di identificare tutte le informazioni riguardanti il percorso di riconoscimento dei titoli, reperibili dai portali online di istituzioni territoriali per la tutela della professione (Ordini, Societies, Associations, Colleges, Boards), consolati, ambasciate, istituzioni governative, ministeriali e universitarie. Tali informazioni, insieme ad altre ritenute utili allo scopo, sono state poi tradotte in italiano, quando necessario, e organizzate in guide fornite di link alle leggi, ai moduli e alle pagine in lingua originale dei siti di riferimento.

Negli Ebooks relativi ai paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (EEA), come in questo caso, è stato scelto di introdurre l'argomento con alcune informazioni più generali riguardanti la libera circolazione dei professionisti e in particolare degli psicologi (sia come prestatori di servizio temporaneo che come stabilizzazioni permanenti), all'interno dello Spazio Economico Europeo (EEA). Trattandosi di informazioni che si aggiornano e cambiano molto velocemente, OPL ha deciso di proporre questo strumento come un punto di partenza come una piattaforma sulla quale coinvolgere i colleghi che sperimentano esperienze all'estero e tutto il processo burocratico ad esse relative, chiedendo loro di aiutare il progetto a rimanere aggiornato, suggerendo consigli e novità che incontreranno lungo il percorso ed evidenziandone eventuali lacune.

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI PROFESSIONISTI ALL'INTERNO DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (EEA)

I professionisti dell'Unione Europea possono trasferirsi, praticare o fornire servizi negli stati membri dell'Unione Europea. Il sistema del riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Unione Europea è regolato dalla direttiva 2005/36/EC, recentemente emendata dalla direttiva 2013/55/EC. Tali direttive regolamentano anche i seguenti ambiti:

- Prestazione di servizio temporaneo nel paese ospitante
- Stabilimento nel paese ospitante: la direttiva regolamentata
- Il sistema di riconoscimento delle qualifiche (3 modalità):
 1. riconoscimento automatico: per professioni con criteri formativi armonizzati (per esempio infermieri, ostetriche, medici, dentisti, farmacisti, architetti e veterinari)
 2. riconoscimento per general system: per altre tipologie di professioni regolamentate
 3. riconoscimento sulla base di esperienze professionali: per certe categorie di professioni come carpentieri, tappezzieri, estetisti, ecc.
- Conoscenza delle lingue e titoli accademici professionali

Per maggiori informazioni relative agli sviluppi delle politiche relative a tali temi è possibile consultare il seguente link in inglese: [Latest policy developments](#).

Il riconoscimento delle qualifiche professionali stabilito dalla direttiva 2005/36/EC attualmente consente la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea di alcune categorie di professionisti tra i quali non rientra la professione di psicologo che pertanto non ha diritto ad un riconoscimento automatico delle qualifiche professionali.

Nel gennaio del 2016 la Commissione Europea ha introdotto una nuova procedura digitale per il riconoscimento delle qualifiche professionali all'interno dell'Unione Europea – [the European Professional Card \(EPC\)](#) Tale procedura, disponibile attualmente solo per alcune professioni tra le quali non figura quella dello psicologo, semplifica notevolmente la circolazione dei professionisti all'interno dell'Unione Europea.

Documenti utili:

- [User guide](#) – descrizione molto approfondita del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali
- [Code of conduct](#)

Contact Points:

- **Sportelli per le qualifiche professionali in Europa**
- Lo sportello nazionale per le qualifiche professionali in Italia che fornisce informazioni rispetto al riconoscimento delle qualifiche professionali in ogni paese dell'Unione Europea e che fornisce assistenza per le pratiche amministrative è il seguente:

**Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche Europee,
Ufficio per la cittadinanza europea, il mercato interno e gli affari generali,
Largo Chigi 19, 00187 ROMA - ITALIA**

centroassistenzaqualifiche@politicheeuropee.it

website:

[https://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/solvit/approfondimenti-solvit/
punto-nazionale-di-contatto/](https://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/solvit/approfondimenti-solvit/punto-nazionale-di-contatto/)

Ms Giovanna Corrado Tel: + 39 06 67795210, + 39 06 67795322

Per quanto riguarda la professione di psicologo, l'autorità competente è il **Ministero della Salute**.

Per ottenere tutte le informazioni su ciò che l'autorità competente può fornire come certificazioni per il riconoscimento del titolo all'estero (Attestato di Conformità, Good Standing, ecc..) è possibile consultare questo [link](#) del sito del Ministero della Salute (**contatti**).

PROFESSIONI REGOLAMENTATE

Per lavorare come psicologo (o psicoterapeuta) in un altro paese dell'Unione Europea nel quale la professione è regolamentata, è possibile che sia necessario il riconoscimento ufficiale delle qualifiche professionali (formazione ed esperienza professionale) prima di potervi esercitare la professione.

Una professione è regolamentata se richiede il possesso di un diploma specifico, il superamento di esami particolari o l'iscrizione a un ordine professionale prima di poterla esercitare.

Poiché la professione di psicologo (o di psicoterapeuta) non è regolamentata in tutti i paesi dell'Unione Europea, è possibile consultare la **banca dati delle professioni** regolamentate per accertarsi e per identificare l'ente responsabile del processo di riconoscimento delle qualifiche professionali. Nella banca dati è possibile anche trovare altre informazioni sulle professioni regolamentate, le statistiche e molte altre informazioni utili al riconoscimento delle qualifiche professionali nei paesi dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo (EEA) e della Svizzera.

Se la professione di psicologo (o di psicoterapeuta) non è regolamentata nel paese nel quale si desidera trasferirsi, sarà possibile esercitare la professione alle stesse condizioni applicate ai cittadini di tale paese. E' però necessario informarsi sull'eventualità che la professione di

psicologo (o di psicoterapeuta) venga considerata dal paese ospitante come parte di un'altra professione regolamentata.

Per verificare tale possibilità è consigliabile informarsi presso l'autorità competente i cui contatti sono menzionati nel capitolo precedente.

Per maggiori approfondimenti è possibile consultare questo [link](#)

RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

Le procedure per poter svolgere l'attività di psicologo (o psicoterapeuta) in un altro paese dell'Unione Europea si differenziano a seconda dello scopo:

1. stabilirsi nel paese ospitante: è necessario il riconoscimento delle qualifiche professionali;
2. prestare servizio temporaneamente nel paese ospitante: è necessario presentare una dichiarazione preliminare scritta. Il paese ospitante, in caso di professione sanitaria, potrebbe comunque decidere di verificare prima le qualifiche professionali.

1) Stabilirsi nel paese ospitante

Nel primo caso, solo una volta ottenuto il pieno riconoscimento delle qualifiche professionali sarà possibile esercitare la professione alle stesse condizioni dei cittadini di quel paese e di coloro che vi si sono formati.

Dopo aver individuato l'autorità competente al riconoscimento delle qualifiche professionali del paese ospitante sarà necessario compilare la domanda e inviare i documenti richiesti.

Una volta ricevuto la domanda e i documenti, l'autorità competente ha facoltà di richiedere eventuali altri documenti entro 1 mese e nel caso della professione di psicologo (o psicoterapeuta) è tenuta a emettere una decisione entro 4 mesi.

Medici, infermieri, ostetriche, veterinari, dentisti, farmacisti e architetti beneficiano del **riconoscimento automatico**. In questo caso la decisione deve pervenire entro 3 mesi. Qualora l'autorità competente del paese ospitante dovesse valutare la formazione e l'esperienza professionale non idonea allo standard locale, è possibile che venga proposta la possibilità di colmare le lacune tramite o una prova attitudinale o un tirocinio di adattamento (che può durare fino a 3 anni).

In caso di ritardo rispetto ai tempi previsti, è possibile contattare i **servizi di assistenza** direttamente sul sito della Commissione Europea o gli sportelli nazionali per le qualifiche professionali.

In caso di rigetto della domanda, le autorità locali sono tenute a fornire una motivazione. In ultima istanza, è possibile sottoporre il caso ai tribunali nazionali.

2) Prestare servizio temporaneamente nel paese ospitante

Per prestare servizio temporaneamente in un altro paese dell'Unione Europea è necessario prima risultare stabilito nel paese di appartenenza. Non è tuttavia necessario esercitare la professione nel momento in cui si decide di lavorare all'estero.

Se da un lato non è richiesto il riconoscimento delle qualifiche professionali, dall'altro è possibile che il paese ospitante chieda una dichiarazione preliminare scritta (su carta o in formato elettronico)

Il paese ospitante può anche chiedere di rinnovare la dichiarazione una volta all'anno se si intende continuare a prestare temporaneamente servizio sul suo territorio. Si consiglia di informarsi presso lo **sportello per le qualifiche professionali** del paese ospitante.

Qualora venga richiesta una dichiarazione, essa va presentata direttamente all'autorità competente del paese ospitante responsabile per la professione di psicologo (o psicoterapeuta) che può essere indicata dallo sportello per le qualifiche professionali del paese ospitante.

La dichiarazione deve contenere le seguenti informazioni:

- nome, cognome e recapiti;
- nazionalità;
- professione svolta nel paese di provenienza e professione che si intende esercitare nel paese ospitante;
- informazioni sull'assicurazione per la responsabilità professionale, ovvero: assicuratore, numero del contratto, ecc.;
- riferimento a eventuali dichiarazioni presentate precedentemente nello stesso paese.

La prima volta che si presenta una dichiarazione o che si verifica un cambiamento nella propria situazione, è necessario fornire i seguenti documenti:

- una prova della propria nazionalità ;
- una prova del fatto che si risiede legalmente in un paese dell'Unione Europea e che non si ha ricevuto nessun divieto (ne- anche temporaneo) ad esercitare la propria professione;
- una prova delle qualifiche professionali.

I documenti richiesti variano da paese a paese. Si consiglia di contattare l'autorità competente del paese ospitante per sapere quale tipo di documento viene riconosciuto. Se la professione che si intende esercitare implica un potenziale rischio per la salute pubblica e la sicurezza, è possibile che il paese ospitante decida di verificare le qualifiche professionali in anticipo rispetto all'inizio del lavoro. Pertanto non è possibile iniziare a lavorare fino a quando non è stata eseguita la verifica e si ha ottenuto un'autorizzazione ufficiale. Si consiglia di informarsi presso lo sportello per le qualifiche **sportello per le qualifiche professionali** del paese ospitante.

In tal caso, il paese ospitante può impiegare fino a 2 mesi per verificare le qualifiche professionali

e decidere se è necessario fare altro, come per esempio completare un periodo di adattamento o partecipare a un test attitudinale.

Solitamente è necessario soddisfare tali richieste supplementari 1 mese dopo aver ricevuto la relativa notifica. In caso di problemi è possibile contattare i **servizi di assistenza** direttamente sul sito della Commissione Europea. Le autorità possono richiedere copie autenticate (a dimostrazione della veridicità dei documenti) e/o traduzioni giurate di taluni documenti principali per la domanda, come i certificati che attestano le qualifiche professionali. Le traduzioni giurate sono accompagnate da una garanzia di accuratezza da parte di un traduttore abilitato.

La normativa europea stabilisce tuttavia che:

- tale requisito si applica solo ai documenti principali, come le qualifiche stesse;
- le autorità nazionali sono obbligate ad accettare traduzioni giurate provenienti da altri paesi dell'Unione Europea;
- le autorità non possono esigere la traduzione giurata dei seguenti documenti: carte d'identità, passaporti o altri documenti non connessi alle qualifiche professionali.

Le informazioni fornite in precedenza sono una sintesi di norme complesse che prevedono numerose eccezioni.

Per assicurarsi che queste eccezioni non si applichino al caso, si consiglia di leggere la guida dell'UE al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Una volta ottenuto il riconoscimento delle qualifiche professionali, le autorità consentono di avvalersi del titolo accademico ottenuto nel proprio paese, con la relativa eventuale abbreviazione, nonché del titolo professionale utilizzato nel paese ospitante.

Se la professione di psicologo (o psicoterapeuta) è regolamentata da un ordine o da un'associazione nel paese ospitante, sarà necessario iscriversi prima di poter utilizzare il proprio titolo professionale.

In più, il paese ospitante potrebbe richiedere di dimostrare di possedere già un certo livello di conoscenza della o delle sue lingue ufficiali tramite un esame di lingua. Gli eventuali requisiti linguistici hanno l'obiettivo di accertare che sia possibile esercitare la professione nel paese ospitante.

E' possibile consultare le risposte alle domande più frequenti sul riconoscimento delle qualifiche professionali a questo link del sito dell'Unione Europea:

FAQ - **Riconoscimento delle qualifiche professionali**

Tutte le informazioni riportate da questo documento sono tratte dal sito ufficiale dell'Unione Europea e dal sito ufficiale della Commissione Europea

LAVORARE COME PSICOLOGO IN PORTOGALLO

Introduzione

Dalla [banca dati delle professioni regolamentate](#) del sito della Commissione Europea risulta che anche in Portogallo la psicologia è una professione regolamentata. Una legge del 2008 (4 settembre 2008 n. 57) ha istituito in Portogallo l'Ordine degli Psicologi, approvando anche il suo statuto. L'articolo 50 di questa legge dichiara che solo iscrivendosi all'Ordine come membro effettivo sia possibile vedersi attribuito il titolo professionale di psicologo, poterlo utilizzare ed esercitare anche la professione, in qualunque settore.

In questa pagina del sito della Commissione Europea è possibile trovare numerose informazioni per chi ha deciso di praticare la professione in Portogallo temporaneamente o stabilmente:

- le leggi che regolamentano la professione di psicologo;
- le statistiche sulle decisioni e sulle dichiarazioni presentate da parte di ciascun paese;
- le autorità competenti per il riconoscimento delle qualifiche professionali e i relativi contatti;
- alcuni criteri per il riconoscimento delle qualifiche professionali.

Dalla descrizione che fornisce il [sito](#) della commissione europea, in Portogallo, lo psicologo svolge attività di valutazione e diagnosi, analisi, interventi psicologici o psicoterapeutici rivolti ad individui, gruppi, organizzazioni e comunità. Si occupa inoltre di attività di promozione e prevenzione nonché intervento psicologico in diversi contesti. Lo psicologo ha autonomia tecnica e scientifica per quanto riguarda la diagnosi, la prescrizione ed attuazione di tutte le attività inerenti allo svolgimento della professione.

In Portogallo i titoli di studio da possedere per poter esercitare come psicologo sono:

- **Licenciatura** (Laurea). Durata 3 anni con 180 ECTS (in alcuni casi anche 4 anni, 240 ECTS)
- **Mestrado** (Master). Durata da 1 anno e mezzo a 2 anni, per Durata: da 1,5 a 2 anni, quindi da 90 a 120 ECTS

Subito dopo la Licenciatura (laurea triennale), il percorso prevede l'ottenimento di un "mestrado integrado", letteralmente master integrato 1° e 2° ciclo. Grazie al master, lo psicologo che avrà anche svolto un tirocinio obbligatorio potrà iscriversi all'Ordine e successivamente accedere alla professione ed esercitarla.

Si precisa inoltre che è possibile proseguire il percorso professionale attraverso il **Doutoramento** (Dottorato di ricerca) che durano in media 3 anni.

Per quanto riguarda i residenti all'interno dello Spazio Economico Europeo (EEA), come chi risiede

in Italia, i titoli accademici e le qualifiche professionali in psicologia vengono valutati secondo il sistema generale della Direttiva 2005/36/EC. Il sistema generale si basa sul principio della mutua fiducia tra gli Stati, che ne rende possibile il riconoscimento reciproco. Questo significa che un cittadino europeo, praticante una professione regolamentata, ha accesso ad esercitare la professione in ogni Stato membro purché sia in possesso dei requisiti minimi previsti dal paese di provenienza per l'esercizio della professione ed essere pienamente qualificato.

La collocazione di una professione regolamentata a uno specifico livello è determinata dalle norme nazionali che regolano l'accesso alla professione stessa. Nel caso del Portogallo, il percorso di riconoscimento delle qualifiche è relativamente semplice, in quanto il sistema di istruzione portoghese presenta molte similitudini con quello italiano. Per il Portogallo, il possesso di specifiche competenze psicologiche è reso evidente solamente dal possesso del titolo accademico e lo svolgimento del tirocinio professionalizzante che attesta la conoscenza di competenze professionali adeguate al pubblico, ai clienti e ad altri professionisti del campo della salute.

Differentemente da quanto accade in altri Paesi dell'Unione Europea, la procedura per richiedere il riconoscimento professionale in Portogallo è più semplice in quanto gestita esclusivamente da un solo ente: l'**OPP (ordine degli psicologi del Portogallo)**.

Come vedremo in seguito infatti, se il richiedente è iscritto ad un ordine professionale nel paese di provenienza può richiedere il riconoscimento tramite i moduli presenti sul sito, come vedremo nel dettaglio in seguito.

RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI PER PSICOLOGI NON PORTOGHESI

In Portogallo, attualmente non esiste una legislazione per quanto riguarda la regolamentazione della figura dello psicoterapeuta per cui non esistono leggi che ne garantiscono l'esercizio.

Il professionista psicologo e psicologo/psicoterapeuta può richiedere quindi solo il riconoscimento professionale del titolo di psicologo.

I professionisti che hanno ottenuto diplomi di psicologia all'estero (come d'altronde anche i professionisti diplomati in Portogallo) e desiderano praticare in Portogallo devono registrarsi presso l'**Ordem dos Psicólogos Portugueses** e inviare i documenti per la domanda:

- certificato di riconoscimento dei titoli accademici ottenuti al di fuori del Portogallo,
- certificato di iscrizione presso l'ente che regola la professione in Italia e all'attestazione, su carta intestata dell'istituzione in cui si sono state svolte, dell'esperienza professionale e di pratica svolta, di cui si devono indicare date e mansioni esercitate.

ORDEM DOS PSICOLOGOS PORTOGUESES

L'ordine portoghese degli psicologi ("**Ordem dos Psicólogos Portugueses**" - OPP) è l'unica istituzione responsabile della regolamentazione della psicologia in Portogallo. Rappresenta tutti gli psicologi, avendo più di 20.000 professionisti iscritti e l'iscrizione è obbligatoria.

L'OPP è inoltre l'autorità portoghese che si occupa del riconoscimento professionale per quanto riguarda la direttiva europea sulla mobilità professionale. OPP, come definito nella legge portoghese 57/2008 e 138/2015, mira a:

- Controllare l'esercizio e l'accesso alla professione di psicologo;
- Sviluppare standard tecnici ed etici,
- Promuovere lo sviluppo professionale degli psicologi.

I richiedenti l'iscrizione all'OPP, ai sensi della legge N° 57/2008 del 4 settembre, possono essere:

- a) laureati in psicologia che possiedono una laurea in psicologia;
- b) laureati in psicologia che hanno completato un corso di laurea di quattro o cinque anni, prima del 31 dicembre 2007;
- c) i professionisti di altri Stati membri dell'Unione europea in possesso delle qualifiche professionali accademiche legalmente richieste per esercitare la professione nel rispettivo Stato di origine;
- d) Cittadini di altri Stati che, in condizioni di reciprocità, ottengono l'equivalenza ai sensi della legge in vigore.

In particolare, l'articolo 4 della legge N° 57/2008 stabilisce inoltre che, chi ha conseguito la laurea in psicologia dopo il 31 dicembre 2007, può richiedere la registrazione all'OPP solo se il comitato di ammissione ritiene equivalente a quello portoghese il programma di studio offerto dall'università.

Possono essere accettate domande anche dai laureati entro il 31/12/2007 con Vecchio ordinamento se il Comitato di ammissione decide che il programma di studio è considerato equivalente all'istruzione universitaria di Licenciatura (laurea triennale) e di "mestrado integrado".

MODULI E PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

Per registrarsi all'OPP è necessario compilare il modulo di domanda online che si può trovare sul sito e seguire tutti i passaggi.

I documenti necessari per convalidare la domanda di registrazione vengono indicati dal sistema informatico al momento della compilazione della domanda online. Questi ultimi verranno affrontati in seguito in un paragrafo dedicato.

Una volta registrati ad OPP (è necessario fornire un indirizzo di posta elettronica), si riceve una mail con le credenziali per poter accedere alla [pagina di richiesta di riconoscimento](#). Una volta

che la domanda è stata valutata dal Comitato di ammissione e approvata dal Consiglio, viene rilasciato un certificato di psicologo professionale, con il rispettivo numero di identificazione che abilita il possessore a praticare la professione psicologica in Portogallo.

Il costo per ottenere il riconoscimento è di 180 euro. Il pagamento va effettuato al momento della registrazione al sito OPP.

A questo [link](#) è possibile consultare le FAQ a riguardo.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Per chi ha svolto la formazione all'estero, come nel caso di un richiedente italiano, i documenti da allegare sono specificati negli [allegati III, IV, V della legge 57/2008](#)

Inoltre, se l'esercizio della professione di psicologo è regolamentato nello Stato membro d'origine, come nel caso dell'Italia, il professionista che desidera iscriversi all'Ordine degli psicologi del Portogallo deve presentare, oltre alla documentazione già menzionata, l'abilitazione all'esercizio della professione nello stato membro d'origine purché:

- sia stato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro d'origine;
- dimostri che il livello di qualificazione professionale è almeno equivalente a quello immediatamente inferiore a quello richiesto sul territorio portoghese.

Al momento della compilazione del modulo di domanda di iscrizione/riconoscimento in caso di titoli accademici conseguiti all'estero vengono richiesti i seguenti dati anagrafici e professionali: nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso, stato civile, nazionalità, l'indirizzo di residenza, indirizzo di posta elettronica, contatti telefonici, numero di identificazione di un documento d'identità unitamente alla data di emissione e l'autorità che l'ha rilasciata, l'ambito professionale di cui il professionista si occupa, la data di inizio del rapporto di lavoro; l'ente presso cui esercita la sua attività professionale; esperienza professionale e lavorativa pertinente, l'indirizzo del domicilio aziendale, facoltà, anno di ingresso e completamento dell'istruzione superiore.

Unitamente a questi dati è necessario allegare e presentare i seguenti documenti:

- una copia della carta d'identità o altro documento d'identità valido;
- due fotografie formato per documenti;
- certificato di ottenimento della qualifica di psicologo (abilitazione all'esercizio della professione), presso l'ordine regionale.
- certificati dei titoli accademici o professionali di cui si è in possesso;

- documento comprovante l'ottenimento del riconoscimento o equivalenza del titolo accademico straniero nel caso in cui non si sia iscritti ad un ordine professionale nel Paese di provenienza. (vedi paragrafo dedicato);
- certificati di altre qualifiche professionali ottenute;
- prova dell'esperienza professionale di tutti gli anni di pratica professionale, in cui sono indicate le date e le funzioni esercitate dalla persona, su carta intestata dell'istituzione in cui si sono esercitate;
- curriculum Vitae;
- documento firmato che autorizza l'associazione degli psicologi portoghese al trattamento dei dati;
- Prova di conoscenza della lingua portoghese;

E' possibile richiedere maggiori informazioni ai seguenti indirizzi:

Portuguese Psychologists Association (Ordem dos Psicólogos)
Avenida Fontes Pereira de Melo n°19D
1050-116, Lisbona

Tel: 213 400 250/1 dal lunedì al venerdì (9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00)

Fax: 213 400 259

e-mail: info@ordemdospsicologos.pt

RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ACCADEMICI IN PORTOGALLO

In Portogallo quella dello psicologo è una professione regolamentata. In quanto tale, il suo riconoscimento deve soddisfare vari requisiti.

Come affermato in precedenza, se il richiedente è iscritto ad un ordine professionale nel Paese di provenienza, non è necessario richiedere il riconoscimento del titolo accademico.

Al contrario, se il richiedente non è iscritto ad un ordine professionale, prima di poter praticare come psicologo in Portogallo e prima di poter richiedere il riconoscimento professionale, deve richiedere il riconoscimento del proprio titolo accademico.

Qui di seguito verranno illustrate le diverse modalità per la richiesta e la documentazione necessaria.

Dal primo Gennaio 2019, il riconoscimento dei titoli di istruzione superiore stranieri è regolato dal decreto legge n. 66/2018. Quest'ultimo abroga i due precedenti in materia: il decreto-legge n. 283/83 e il decreto-legge n. 341/2007.

Il nuovo decreto legge uniforma le procedure di riconoscimento dei titoli stranieri, rendendole più trasparenti, eque e semplici, introducendo modifiche ai precedenti regimi giuridici attraverso chiarimenti concettuali. Vengono inoltre introdotte procedure semplificate, riducendo i costi e le tempistiche per ottenere il riconoscimento.

Si ricorda che, il riconoscimento accademico consente di ottenere il diritto ad utilizzare il titolo del Paese ospitante se si è in possesso di una laurea conferita da un autorità competente nel Paese d'origine. Il riconoscimento spetta alle istituzioni competenti nell'ambito dell'istruzione superiore portoghese e conferisce ai titolari tutti i diritti inerenti al loro grado accademico con i titoli portoghesi corrispondenti di: "licenciado, mestre, doutor".

La dichiarazione attestante il livello di un titolo accademico straniero non sostituisce la domanda di riconoscimento del titolo professionale, che verrà affrontata in seguito, ma attesta il livello del titolo di studio accademico ottenuto all'estero e non rappresenta quindi un documento comprovante l'ottenimento del riconoscimento professionale, ma solamente l'equivalenza del proprio titolo accademico conseguito al di fuori de Portogallo. (decreto legge n.º 66/2018)

Il primo passo per ottenere informazioni sulle modalità per richiedere il riconoscimento del titolo accademico consiste nel consultare il sito del **DGES (Direzione generale dell'istruzione superiore - (Direção Geral do Ensino Superior)**. Il DGES è il centro ENIC/NARIC del Portogallo dedicato a fornire informazioni sul riconoscimento accademico.

All'interno del sito è necessario poi spostarsi nella sezione "riconoscimento lauree e diplomi" e consultare le indicazioni che verranno illustrate nel dettaglio in seguito.

In Portogallo esistono diverse procedure nazionali per il riconoscimento accademico dei titoli di istruzione superiore provenienti da altri Stati Membri: automatico, di livello e specifico.

Tutte e tre le modalità di riconoscimento (automatico, di livello e specifico) hanno la stessa validità legale, ma tali certificati non vengono emessi con lo stesso scopo. Spetta al richiedente scegliere la modalità di riconoscimento che meglio si adatta ai suoi scopi. Nel caso della psicologia e per le finalità che si prefigge questo e-book, si suggerisce di richiedere il riconoscimento di livello, che consente di ottenere il riconoscimento di un diploma straniero come avente un livello corrispondente ed equivalente ad un titolo accademico portoghese.

Per richiedere un riconoscimento di tale tipo ci si deve rivolgere ad un Istituto di istruzione superiore pubblica con un offerta formativa contenente corsi di insegnamento simili a quelli frequentati nel paese d'origine. A questo link è possibile consultare il database contenente gli

istituti che offrono tali corsi.

Si ricorda che, seguendo tali modalità di riconoscimento, la pratica verrà presa in carico direttamente dall'istituzione scelta dal richiedente che a sua volta coinvolgerà direttamente il DGES che riceverà la richiesta di riconoscimento direttamente.

E' necessario allegare alla richiesta i documenti originali (descritti in seguito) da inviare via posta che comprovano il conseguimento del /dei titoli universitari, unitamente alla lista completa degli esami sostenuti.

Tali documenti verranno valutati da una commissione che provvederà a convertire il titolo straniero in uno equivalente portoghese. Nello specifico in una "LICENCIATURA" (Laurea Triennale), un "MESTRADO" (Laurea Specialistica) o "Doutor" (dottorato).

Di seguito, la descrizione specifica di ciascun tipo di procedura di riconoscimento

1) Riconoscimento automatico

È la procedura che consente di vedere riconosciuto un titolo di studio straniero come equivalente, per livello, obiettivi e natura corrispondenti a quelli portoghesi. E' possibile consultare questa pagina per verificare a che grado corrisponde il proprio titolo di laurea. La richiesta di riconoscimento avviene online compilando questo modulo.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 66/2018, è necessario allegare i seguenti documenti:

- Copia del diploma o del documento rilasciato dall'istituto di istruzione superiore straniero per il quale è richiesto il riconoscimento, autenticato a tal fine dalle autorità competenti;
- Diploma o certificato rilasciato dall'istituto di istruzione superiore straniero, in versione originale, prova della proprietà del titolo o del diploma per il quale è richiesto il riconoscimento.

Il costo è di 27,60 euro e le tempistiche per ottenere tale documento si aggirano intorno ai 30 giorni lavorativi.

2) Riconoscimento di livello

È la procedura che consente di ottenere il riconoscimento di un diploma straniero come avente un livello corrispondente ad un titolo accademico portoghese. Tale riconoscimento può essere richiesto presso le università portoghesi compilando questo modulo online.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 66/2018, è necessario allegare i seguenti documenti:

- Copia del titolo rilasciato dall'istituto di istruzione straniero comprovante il possesso del titolo per il quale è richiesto il riconoscimento,

- Diploma o certificato rilasciato dall'istituto di istruzione superiore straniero, in versione originale, autenticato dalle autorità competenti.

Oltre alla documentazione citata, potrà essere richiesta specifica documentazione, in particolare:

- Documento rilasciato dall'istituto di istruzione superiore straniero contenente le unità curriculari del corso di laurea frequentato che hanno portato all'ottenimento del titolo nonché la durata degli studi.
- Nel caso di una laurea magistrale corrispondente al livello "maestrado", è necessario allegare una copia digitalizzata della tesi oppure la relazione di avvenuto tirocinio.

Non è previsto un costo fisso per tale tipo di riconoscimento, quest'ultimo varia in base all'istituto di istruzione a cui si desidera chiedere il riconoscimento ed è quindi necessario contattarli singolarmente.

Le tempistiche per ottenere tale riconoscimento variano tra i 30 e i 90 giorni

3) Riconoscimento specifico

Tale procedura consente il riconoscimento di un titolo straniero come identico ad un titolo accademico portoghese. Si effettua attraverso un'analisi caso per caso del livello, della durata e del programma universitario in una determinata area di formazione, campo di studi, conoscenza o competenza.

Per richiederlo è necessario compilare il questo modulo online.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 66/2018, è necessario presentare un documento comprovante inequivocabilmente che il titolo è stato rilasciato, vale a dire:

- Copia del diploma o del documento rilasciato dall'istituto di istruzione superiore straniero comprovante il possesso del titolo per il quale è richiesto il riconoscimento, autenticato a tal fine dalle autorità competenti;
- Diploma o certificato rilasciato dall'istituto di istruzione superiore straniero, in versione originale, come prova del possesso del titolo o del diploma per il quale è richiesto il riconoscimento.

Oltre alla documentazione citata, potrà essere richiesta specifica documentazione, in particolare:

- Documento rilasciato dall'istituto di istruzione superiore straniero contenente le unità curriculari frequentate, gli esami sostenuti che hanno portato all'ottenimento del titolo per cui si chiede il riconoscimento, nonché la durata degli studi che hanno portato al conseguimento della laurea.
- Nel caso si sia in possesso di una laurea magistrale corrispondente al livello "maestrado",

è necessario allegare inoltre una copia digitalizzata della tesi o la relazione di avvenuto tirocinio, debitamente firmata.

Anche in questo caso, non è previsto un costo fisso, quest'ultimo varia in base all'istituto di istruzione a cui si desidera chiedere il riconoscimento ed è quindi necessario contattarli direttamente.

Le tempistiche per ottenere tale riconoscimento sono di 90 giorni.

A questo [link](#) è possibile consultare le linee guida per compilare i moduli (automatico, specifico, di livello) per il ottenere riconoscimento.

In tutti e tre i casi sopra illustrati, è necessario che i documenti, se non sono stati originariamente emessi e rilasciati in lingua inglese, francese e/o spagnola, vengano tradotti in portoghese attraverso una traduzione certificata.

L'organismo responsabile del riconoscimento (il DGES o l'istituto di istruzione a cui ci si rivolge per il riconoscimento) può decidere che, in alternativa al portoghese, la traduzione possa essere effettuata in lingua inglese, spagnola o francese. Tale decisione è assolutamente individuale e soggettiva ed a discrezione esclusiva dall'ente a cui il professionista si rivolge.

Secondo la legislazione portoghese in vigore (Codice notarile e decreto legge n. 237/2001, del 30 agosto) possono eseguire e certificare traduzioni i seguenti enti:

- notaio;
- avvocati;
- consolato portoghese del paese in cui è stato rilasciato il titolo. Nel caso dell'Italia ci si può rivolgere all'[ambasciata portoghese in Italia](#);
- Camere di Commercio e Industria riconosciute ai sensi del [Decreto Legge n. 244/92 del 29 ottobre](#).

La traduzione può essere effettuata anche da un traduttore che successivamente dovrà comparire davanti ad un notaio o un avvocato dichiarando sotto giuramento di aver effettuato una traduzione fedele all'originale.

Una volta inviati i documenti necessari per richiedere il riconoscimento, le istituzioni a cui ci si è rivolti inviano automaticamente la richiesta al DGES.

Come anticipato in precedenza il **DGES** è il centro nazionale NARIC dedicato a fornire informazioni sul riconoscimento accademico delle lauree e titoli di studio stranieri. E' stato istituito nel 1986, in seguito all'adesione del Portogallo alle Comunità europee. E' un organo pubblico statale sotto la direzione del **Ministero della Scienza, della Tecnologia e dell'Istruzione Superiore (MCTES)** che svolge i seguenti compiti:

- coordinare la trasmissione di informazioni relative al sistema di istruzione superiore, fatte salve le competenze conferite ad altri organi e servizi MCTES;
- coordinare tutte le azioni relative all'accesso e all'ammissione all'istruzione superiore in Portogallo;
- Fornire il supporto richiesto dalla "Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior" (Agenzia per la valutazione e l'accreditamento dell'istruzione superiore) per quanto riguarda i processi di accreditamento e valutazione dell'istruzione superiore;
- garantire la cooperazione internazionale nell'ambito dell'istruzione superiore, fatto salvo il coordinamento intrapreso dal segretario generale il ministero degli Affari esteri;
- promuovere la mobilità degli studenti portoghesi nello spazio economico europeo.

Tra le altre cose, il **DGES** fornisce informazioni su:

- riconoscimento accademico di titoli e diplomi stranieri;
- livello dei titoli accademici conseguiti all'estero ed equivalenza con il sistema universitario portoghese;
- riconoscimento professionale;
- legislazione sul riconoscimento accademico e professionale;
- sistema di istruzione superiore portoghese.

Il DGES rilascia inoltre dichiarazioni con i seguenti obiettivi:

- attestare il livello di un titolo accademico straniero ai fini dell'equivalenza/ riconoscimento o ulteriori studi negli istituti di istruzione superiore portoghesi;
- attestare il livello di un titolo accademico straniero;

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il **DGES** ai seguenti contatti:

SEDE: Av. Duque D'Ávila, 1371069-016 Lisbona

TELEFONO: 213 126 000

FAX: 213 126 001

Ufficio preposto al Riconoscimento, mobilità e cooperazione internazionale

TELEFONO: 213 126 000 dal lunedì al venerdì tranne il mercoledì, dalle 9:30 alle 12:30

Ulteriori uffici a cui potersi rivolgere sono:

National Coordinator for Directive 2005/36/CE, Direção Geral do Emprego e Relações de Trabalho:

Praça de Londres, n.º 2 – 5.º andar 1949-056

Lisbona

Telefono: +351 21 84414 71

A questo [link](#) è possibile consultare la legislazione in merito.

Una volta ottenuti tutti i documenti indicati in precedenza, sarà successivamente possibile procedere con l'iscrizione all'OPP (ordine degli psicologi del portogallo) per poter esercitare la professione. Tali modalità sono illustrate nel capitolo dedicato.



ORDINE
DEGLI PSICOLOGI
DELLA LOMBARDIA

corso Buenos Aires, 75 - 20124 MILANO

tel: +39 02 2222 6551

PEO: segreteria@opl.it

PEC: segreteria@pec.opl.it

sito: www.opl.it



ordinepsicologilombardia



ordine_psicologi_lombardia



Ordine degli Psicologi della Lombardia



tvOPL



PsicologiOPL